

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

2332

RICORSO

con contestuale istanza di misure cautelari ex art. 55 C.P.A.

Istanza ex art. 41 C.P.A.

PER

Per conto del sig. **Lorenzo Raccio** (C.F.: RCCLNZ95H26E791F) nato il 26\06\1995 a Maddaloni (CE) e Residente in Inveruno (MI) in Via Senatore g. Marcora n. 34 rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Genovese come da procura a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in San Marco Evangelista (CE) alla Via Della Libertà 237 presso lo studio dell'avv. Elvira Genovese, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ex art. 176, co. 2, c.p.c. a mezzo fax al n. 08231761767, oppure ai seguenti indirizzi PEC: elvira.genovese@avvocatisme.vi;

ricorrente

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege indirizzo pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;**
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;**
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze (80415740580), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;**
- **Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;**

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI

Sig.ra Luciana Catapano residente in via Privata Varrallo n.2 - Cap 20132 Milano

Sig.ra Annarita Abbate residente in via Giovanni Battista Morigia n. 20 –cap 20015 Parabiago

Controinteressate

per l'annullamento in parte qua, previa adozione di misure cautelari,

- del **decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot n. 3835 del 20/12/2024** (doc. 1) con il quale, all'esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (*"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205"*), *"con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Lombardia"* il suddetto Decreto prot n. 3835 del 20/12/2024 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia,*"PRESO ATTO della necessità di procedere a ulteriori scorrimenti e individuazioni, a seguito di rinunce; PRESO ATTO della necessità di procedere alla conferma su sede ai sensi suddetto D.L. 71/2024, dei docenti che ne hanno diritto ai sensi del DL 71/2024 ..."* **individuava i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A012 per la Regione Lombardia; "approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantiesimi e tenuto conto delle preferenze", .. "e dello scorrimento della graduatoria definitiva di merito ad esso allegata che ne costituisce parte integrante**(doc. 2), nella parte in cui non vi è incluso il nominativo del ricorrente
- del bando di concorso, ove occorra e per quanto di ragione;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, relativi all'approvazione della graduatoria finale del concorso (e delle successive rettifiche), con specifico riferimento all'attribuzione dei titoli di riserva;
- dell'elenco dei candidati idonei per il profilo di interesse, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione

in servizio dei candidati vincitori del concorso, nella parte in cui, escludendo l'odierno ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi dello stesso;

- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente,

FATTO

1. Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.
2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito n. 2575 del 6 dicembre 2023, di seguito, per brevità, "il bando"), è stato indetto, su base regionale, il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno" ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ("il decreto ministeriale"), che disciplina la "**prima procedura concorsuale transitoria**" attuativa della "Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.
3. Il concorso oggetto del bando in questione è finalizzato alla copertura di n. 20.575 posti vacanti nell'anno scolastico 2023/2024 "secondo quanto dettagliatamente riportato nell'Allegato 1, che ne costituisce parte integrante" e con riserva di successivo incremento in caso di intervento di "apposita autorizzazione integrativa".
4. L'art. 12 del decreto ministeriale e l'art. 9 del bando, con disposizioni coincidenti, prevedono infatti che, "per ogni classe di concorso e per il sostegno", la graduatoria "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente

intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”.

L'art. 9 del bando reca l'ulteriore precisazione che la graduatoria dei vincitori *“è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”*,

5. Con decreto Ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023 il Ministero dell'Istruzione e del merito pubblicava : Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Detto decreto disciplinava la *“prima procedura concorsuale transitoria”* in attuazione della *“Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.*
6. Per quanto interessa ai fini del presente ricorso, nella Regione Lombardia, per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, l'“Allegato 1” del bando ha previsto una disponibilità di n. **315 posti**, di cui n. **94 posti destinati ai beneficiari di “Riserva 30% ”** in favore di *“coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, ai sensi della previsione, richiamata dell'art. 3 del bando, dell'articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale.* “
7. Inizialmente, il bando prevedeva, per la classe di concorso A012 della Regione Lombardia **314 posti**, di cui **94 destinati ai riservisti** ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23; Successivamente, con Decreto del Direttore Generale n. 78 del 17 gennaio 2024, il numero dei posti destinati al concorso è stato aumentato ed è stata conseguentemente rideterminata la quota di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205. Per quanto interessa ai fini del presente ricorso, nella Regione

Lombardia, **per la classe di concorso A012 il contingente complessivo dei posti disponibili è stato rideterminato e aumentato a 433 posti (di cui 129 per i riservisti);**

8. Il sig. Lorenzo Raccio, docente di Storia, Lingua e Letteratura Italiana per la scuola secondaria di secondo grado, partecipava al Concorso Ordinario per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, bandito con DDG 2575/2023, per la Regione Lombardia, classe di concorso A012 (Storia, Lingua e Letteratura Italiana);
9. Superava con successo le prove scritte e orali, conseguendo un punteggio finale di **196** punti (di cui 84 punti per la prova scritta – punti 88 per la prova orale – punti 24 per titoli).
10. Il ricorrente partecipava al suddetto concorso come riservista, avvalendosi del diritto di riserva del 30% previsto per coloro che, entro il termine di presentazione delle istanze, abbiano maturato tre anni di servizio presso le istituzioni scolastiche statali nei precedenti 10 anni, di cui almeno uno nella classe di concorso o tipologia di posto della specifica classe di concorso cui si partecipa nella fattispecie (A012);
11. Nella I^a graduatoria pubblicata in data 28/11/2024 dall'USR Lombardia, il docente risultava collocato **alla posizione 383 su un totale di 433 partecipanti;**
12. Tuttavia, il giorno seguente, nella graduatoria di merito, rettificata e pubblicata il 28/11/2024, il docente risultava escluso;
13. Tale esclusione, peraltro, è avvenuta in assenza di qualsivoglia comunicazione personale allo stesso, con indicazione dell'esatta collocazione in graduatoria, tra i candidati idonei del concorso: la P.A., infatti, non ha proceduto a pubblicare l'elenco dei candidati idonei, comprensivo del punteggio e della relativa posizione in graduatoria.
14. Tale operato, come si vedrà, appare sin d'ora illegittimo e censurabile, per le ragioni che si esporranno meglio nel prosieguo.
15. **Successivamente il Decreto prot n. 3835 del 20\12\2024 emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia,“PRESO ATTO della necessità di procedere a ulteriori scorrimenti e individuazioni, a seguito di rinunce; PRESO ATTO della necessità di procedere alla conferma su sede ai sensi suddetto D.L. 71/2024, dei docenti che ne hanno diritto ai sensi del DL 71/2024 ...” individuava i candidati inseriti nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 06 dicembre 2023, n. 2575, per la classe di concorso A012 per la Regione Lombardia.**
16. Ebbene analizzando il suddetto scorrimento della graduatoria e i documenti pubblicati in data antecedente, rispettivamente:
 - **Numero Albo 0001389/2024, Codice di Riferimento Prot. R.U. 66157** (in allegato: 3. Individua-su-sede-GM-2024-25-fase-2-Novembre_allegato_Numero Albo 0001389-2024)

- ,**Numero Albo 0001392/2024, Codice di Riferimento Prot. R.U. 66204** (in allegato: 4. Individua-
docenti-confermati-su-sede-novembre_allegato_ Numero Albo 0001392-2024),

emergeva che alcuni docenti riservisti avevano rinunciato o erano stati assegnati ad altre classi di concorso;

17. Precisamente i docenti rinunciatari o assegnati ad altre classi di concorso sono i seguenti

- Castellano Camilla Isola 217,25 punti – SCEGLIE A022;
- Auriemma Rosa 216,00 punti - non compare in alcuna assegnazione / nominativo non presente nel bollettino delle assegnazioni;
- Arpino Leonardo 215,75 punti – CONFERMATO SU SEDE A022
- Frigo Federico 213,25 – CONFERMATO SU SEDE A022;
- Aresi Silvia 212,25 punti - non compare in alcuna assegnazione / nominativo non presente nel bollettino delle assegnazioni;
- Benatti Eugenio 212,00 punti - non compare in alcuna assegnazione / nominativo non presente nel bollettino delle assegnazioni;
- Grassi Virginia Francesca 210,75 punti – SCEGLIE A022;
- Anzani Matteo 210,00 – SCEGLIE A022;
- Santillo Miriam 207,25 – SCEGLIE A022;
- Brunetti Irene Maria 206,50 punti - non compare in alcuna assegnazione/ nominativo non presente nel bollettino delle assegnazioni;
- Succi Giorgia 205,50 – CONFERMATO SU A022;
- D'Alesio Maria Grazia 203,50 - non compare in alcuna assegnazione/ nominativo non presente nel bollettino delle assegnazioni;
- Strangis Claudia 199,00 - non compare in alcuna assegnazione/ nominativo non presente nel bollettino delle assegnazioni;
- Bonin Matteo 199,00 – CONFERMATO SU A022;
- Breggia Margherita 198,50 – SCEGLIE A022.

18. Si sottolinea che i 9 riservisti inclusi in quest'ultimo scorrimento sostanzialmente corrispondono a coloro che erano stati esclusi dalla rettifica della graduatoria pubblicata il giorno 29\11\2024 sopra citata.

19. Ciò nonostante a fronte di queste 15 rinunce, lo scorrimento per l'assegnazione delle sedi, previsto dal Decreto prot n. 3835 del 20\12\2024, ha interessato solo 9 dei 15 riservisti previsti, benché l'Amministrazione fosse già a conoscenza di tutte le rinunce;

20. Inoltre, l'ultimo candidato chiamato, Antonio Piantadosi di 196,50, precedeva il ricorrente di sole due posizioni nella graduatoria iniziale del 29/11/2024, pertanto, se lo scorrimento avesse coperto tutte le 15 posizioni disponibili, il docente Lorenzo Raccio, già collocato in una posizione utile come riservista, con un punteggio di 196 punti, sarebbe stato sicuramente incluso, considerando il posizionamento di Piantadosi e la disponibilità delle sedi a seguito delle rinunce.
21. In tema di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale e dell'art. 8 del bando le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli; le prove scritta e orale sono superate dai candidati che conseguano in ciascuna di esse punteggio complessivo non inferiore a settanta punti su cento.
22. In tema di graduatorie di merito l'art. 12 del decreto ministeriale e l'art. 9 del bando, con disposizioni coincidenti, prevedono che la commissione giudicatrice, "a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli", procede alla "compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto".
23. Quanto alla graduatoria dei vincitori, secondo quanto previsto dagli artt. 12 del decreto ministeriale e 9 del bando, questa, "per ogni classe di concorso e per il sostegno", "è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.".
24. L'art. 9 del bando reca l'ulteriore precisazione che la graduatoria dei vincitori "è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale".
25. Nella graduatoria per la classe di concorso in oggetto (A012) pubblicata dall'USR Lombardia non risulta presente il ricorrente, il quale pure - avendo concorso in qualità di avente diritto, ai sensi dell'art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale che disciplina la procedura concorsuale, alla riserva di posti pari al 30% "in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti" - è risultato in possesso di idoneità conseguita in entrambe le prove concorsuali con punteggio superiore al minimo.
26. Il ricorrente è assunto con contratto a tempo determinato presso l'istituto superiore i.i.s. di Inveruno
Inveruno - miis016005 FTAD

27. Il bando prevede altresì che i vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024 e comunque non oltre il 10 dicembre 2024 scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2024 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2024/2025 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto". Pertanto il ricorrente in caso di accoglimento del presente ricorso dovrebbe essere confermato sulla stessa sede.
28. Il ricorrente ha inoltrato in data 2\12\2024 istanza di accesso agli atti al fine di conoscere i nominativi degli idonei e in data 16\01\2025 reclamo avverso il provvedimento di scorrimento impugnato, entrambi rimasti privi di riscontro;
29. L'Ufficio scolastico, difatti, a tutt'oggi, non ha riscontrato l'istanza ostensiva formulata dal ricorrente né ha fornito alcuna informazione utile a conoscere la posizione vantata dal ricorrente nella graduatoria di merito del concorso in questione
30. Le graduatorie e gli altri atti indicati in epigrafe sono illegittimi e ingiusti e se ne chiede l'annullamento in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1 SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL DECRETO MINISTERIALE E DELL'ART. 9 DEL BANDO

Come dedotto in narrativa, l'amministrazione procedente non ha chiarito le ragioni per cui a fronte 15 rinunce, lo scorrimento per l'assegnazione delle sedi, previsto dal Decreto prot n. 3835 del 20\12\2024, abbia interessato solo 9 dei 15 riservisti previsti; La doglianza appare tanto più ragionevole fondata in quanto i 9 riservisti inclusi nell'ultimo scorrimento sono pressoché i medesimi aspiranti che erano stati esclusi dalla rettifica della graduatoria pubblicata il giorno 28/11/2024.

Inoltre, l'ultimo candidato chiamato, Antonio Piantadosi graduato con punti 196,50, precedeva il ricorrente di sole due posizioni nella graduatoria iniziale del 29/11/2024, pertanto, se lo scorrimento avesse coperto tutte le 15 posizioni disponibili, è verosimile, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza che il

docente Lorenzo Raccio, già collocato in una posizione utile come riservista, con un punteggio di 196 punti, sarebbe stato incluso, considerando giustappunto il posizionamento di Piantandosi e la disponibilità delle sedi a seguito delle rinunce. L'interesse del ricorrente sussiste, dunque, perché lo scorrimento ai sensi del cit art 9 del bando gli consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dell'operato amministrativo e venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il diritto del ricorrente allo scorrimento della graduatoria.

Senza recesso alcuno sulle difese che saranno esposte nel secondo motivo di diritto, la fattispecie sin qui esaminata rende l'attività amministrativa censurabile anche per violazione dell'art. 9 del bando di concorso (decreto 2575 del 06.12.24), rubricato "Graduatorie di merito regionali".

Tale disposizione, al comma 3, ha previsto espressamente che *"Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione"*.

La richiamata previsione, d'altronde, è stata posta in applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 33/2013, il quale prevede espressamente che "Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla P.A. la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo del personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Malgrado la chiarezza delle previsioni normative, il provvedimento impugnato reca una graduatoria carente di informazioni rilevanti alla corretta comprensione da parte dei candidati della loro posizione, essendo la stessa pubblicata in assenza dell'indicazione della posizione coperta dai candidati idonei.

Difatti, con particolare riferimento al caso di specie, l'odierno ricorrente, sebbene abbia diritto a collocarsi tra i candidati vincitori riservati del concorso, si è ritrovato definitivamente escluso dal novero dei vincitori non avendo l'amministrazione proceduto allo scorrimento sino alla concorrenza dei posti disponibili come imposto dall'art 9 cit del Bando (*"La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti*

banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute"): ciò si concretizza in un evidente pregiudizio, in quanto lo stesso, ad oggi, non conosce l'effettiva e certa collocazione in graduatoria, anche ai fini di uno scorrimento.

In altri termini, l'Amministrazione ha agito in palese violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Non disgiuntamente dalla doglianza sotto formulata, deve essere pertanto scrutinata un'ulteriore ragione di critica impugnatoria avverso la condotta della resistente, concernente direttamente la *lex specialis*: La integrale compilazione delle graduatorie generali di merito è postulata quale indefettibile presupposto procedimentale della successiva compilazione della graduatoria dei vincitori come si desume dalle disposizioni in epigrafe. Si fa riferimento, in particolare, alle norme già più volte citate in tema di integrazione della graduatoria dei vincitori successiva alla relativa pubblicazione e a quelle in tema di scorrimento delle graduatorie di merito regionali.

L'integrazione della graduatoria dei vincitori, in particolare, è prevista dalle già ricordate disposizioni del terzo periodo del primo comma, rispettivamente, dell'art. 12 del decreto ministeriale e dell'art. 9 del bando, che fanno salva l'integrazione di quest'ultima, *“nel limite dei posti banditi”* e *“nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute”*, ***“con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”***. Il quinto comma dell'art. 12 del decreto ministeriale ed il quinto comma dell'art. 9 del bando, poi, prevedono espressamente lo *“scorrimento delle graduatorie di merito regionali”*, cui *“si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”*.

Si tratta di istituti che suppongono chiaramente la sussistenza di graduatorie di merito - conoscibili da parte degli interessati - dalle quali risulti l'ordine progressivo dei candidati idonei.

Solo in tal modo, infatti, può essere assicurato il rispetto dell'adeguata pubblicità della selezione comparativa e della parità di trattamento, che si esplicano attraverso l'*“adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti”* (cfr. in particolare l'art. 35 del d.lgs. 165/2001) che consentano ai partecipanti ai pubblici concorsi la verifica della legittimità dell'azione amministrativa e, conseguentemente, l'effettività della tutela dei loro diritti ed interessi legittimi che è sempre ammessa contro gli atti della pubblica amministrazione (art. 113 Cost.) quale principio cardine dello Stato di diritto.

Giova rimarcare che la previsione di strumenti automatizzati per l'espletamento delle operazioni concorsuali, come il Portale Unico del reclutamento di cui all'art. 35 *ter* del d.lgs. 165/2001 e la relativa Piattaforma richiamata dall'art. 12 del bando, non dà luogo di per sé ad alcuna deroga all'applicazione della

disciplina in tema di procedimento amministrativo, e men che meno esonera la pubblica amministrazione dal rispetto dei principi costituzionali che ne informano l'agire – quali presupposti dell'effettività della tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione sancita dall'art. 113 Cost. – tra i quali *in primis* quelli di completezza dell'istruttoria, motivazione dei provvedimenti amministrativi, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Fermo restando il carattere assorbente dei rilievi mossi sin qui, giova precisare che non paiono in alcun modo preclusive della compilazione delle graduatorie di merito le disposizioni del comma 10 dell'art. 59 del d.l. 73/2021 (*“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, c.d. *Decreto sostegni bis*), richiamate dal decreto ministeriale e dal bando. Il predetto comma 10, al fine di ***“assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”***, tra le *“modalità semplificate”* di svolgimento delle *“prove di detti concorsi”* prevede alla **lettera d)** la ***“formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”***.

La disposizione in esame è frutto delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106, in sede di conversione, e successivamente dall'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 3), del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Con quest'ultima norma il legislatore ha inteso affermare con assoluta chiarezza la sussistenza (che la precedente formulazione della norma pareva escludere) del potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la graduatoria dei vincitori, ***nel limite dei posti messi a concorso, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati risultati idonei*** (per tali dovendosi evidentemente intendere ***“i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”***). Ciò, del resto, si desume univocamente dal relativo *dossier* (il cui estratto si produce *sub* doc. 11) ove si legge: *“La (...) lettera d), finora, prevedeva la formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso. Ora la disposizione in commento (comma 1, lettera a) n. 3)) integra la suddetta disposizione, prevedendo che sia fatta salva,*

nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”. In definitiva, alla stregua dell’interpretazione letterale del comma su richiamato nella vigente formulazione, applicabile nella specie *ratione temporis*, ed a maggior ragione dell’interpretazione sistematica della medesima disposizione, emerge con chiarezza l’intento del legislatore di escludere *de futuro* (con disposizione sulla cui conformità al dettato costituzionale il ricorrente si riserva ogni eventuale deduzione qualora ne emergesse il relativo interesse) la possibilità di utilizzare le graduatorie degli idonei solo per finalità diverse da quella di “coprire” i posti messi a concorso nei casi di rinuncia dei vincitori; ma con altrettanta inequivocabile chiarezza emerge la perdurante doverosità, per le commissioni di concorso, di provvedere alla compilazione delle graduatorie di merito, che, si ripete, sono previste dalle tuttora vigenti disposizioni generali in materia oltre che dalla *lex specialis*; graduatorie la cui sussistenza e pubblicazione costituisce, all’evidenza, presupposto essenziale per far luogo all’integrazione della graduatoria dei vincitori nel rispetto dei ricordati principi e disposizioni che regolano la materia dei pubblici concorsi.

Non avendo l'Amministrazione esteso, in seguito alla relativa istanza, le informazioni relative al punteggio al motivo della sua inopinata esclusione dalla graduatoria finale di merito di cui al punto 11 della narrativa che precede, è precluso al momento la possibilità di verificare se la graduatoria dei vincitori - nella quale, come si è detto, il ricorrente risulta non ricompreso pur a seguito dell’ultimo provvedimento del 20\12\2024 di scorrimento degli idonei, nonostante l’ultimo candidato chiamato, Antonio Piantandosi graduato con punti 196,50, precedeva lo stesso di sole due posizioni nella graduatoria iniziale del 29/11/2024 e nonostante la mancata copertura dei posti di riserva disponibili a seguito delle rinunce - sia stata redatta nel rispetto dell’ordine dei punteggi di merito riportati dai candidati idonei.

Inoltre, il contenuto dei provvedimenti in allegato ai quali è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori, così come la graduatoria medesima, non consentono di verificare appieno il rispetto delle quote di riserva previste dalla legge e dalla disciplina concorsuale, nonché dell’ordine di preferenza dei titoli medesimi.

2. Illegittimità dell’omessa compilazione e pubblicazione della graduatoria di merito regionale
Violazione e/o falsa applicazione dell’art 19 del d.lgs. n. 33 del 2013. 1.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 (“decreto ministeriale”) e dell’art. 9 D.D. 2575/2023 (“bando”). Violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e ss. del

d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 24 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 del bando e dell'art. 35 ter del d.lgs. n. 165/2001. Violazione dell'art. 3 Cost. Violazione dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 12 Preleggi. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità

L'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha disposto l'approvazione e la pubblicazione, per la classe di concorso in questione, di una *“graduatoria generale definitiva di merito”*, recante solo l'elenco dei vincitori del concorso senza indicare gli idonei non vincitori.

L'operato dell'Amministrazione si pone in plateale **violazione delle disposizioni della normativa concorsuale, che prevede esplicitamente la redazione di “graduatorie di merito regionali”**, in conformità, del resto, con quanto previsto in via generale nelle procedure selettive pubbliche.

In particolare, il decreto ministeriale che disciplina la procedura di reclutamento in questione prevede all'art. 12, primo comma, primo periodo, che *“la commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto”*.

Identica disposizione è contenuta nel bando di concorso al primo comma dell'art. 9.

Le suddette previsioni sono conformi alla disciplina generale in materia di accesso al pubblico impiego, ed in particolare alle disposizioni dell'art. 15 del d.P.R. 487 del 1994 (*“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*), come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, alla stregua del quale *“La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5”* (comma 2) e *“Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posticomplexivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito”* (comma 3).

La graduatoria dei vincitori, inoltre, è disciplinata dalle distinte disposizioni dei periodi secondo e seguenti del primo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale, anch'esse riprodotte nell'art. 9 del bando di concorso: *“la graduatoria dei vincitori, per ogni classe di concorso e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata*

per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.”.

Alla luce della piana lettura delle disposizioni che onerano le commissioni giudicatrici della doverosa compilazione della graduatoria di merito generale, in conformità alla già ricordata disciplina generale vigente in materia, è evidente che l'Amministrazione è incorsa in un palese travisamento della disciplina concorsuale, procedendo ad un'arbitraria interpretazione soppressiva delle disposizioni della *lex specialis* recate dal primo periodo del primo comma degli artt. 12 del decreto ministeriale e 9 del bando, in evidente contrasto con le su richiamate previsioni normative di rango primario in materia di pubblico impiego, nonché con i più basilari principi dell'ermeneutica giuridica.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso agli atti al fine di conoscere le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza per la classe di concorso A012 della Regione LOMBARDIA. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la P.A. avesse correttamente osservato le norme del bando (artt 12 e 9) e proceduto alla corretta integrazione della graduatoria alla luce delle rinunce, il ricorrente sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati vincitori riservati del concorso e sarebbe, quindi, convocato per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori riservisti del concorso de quo, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio.

In effetti, essendo già stata approvata la graduatoria finale del concorso e i relativi scorrimenti seguiranno anche le ultime convocazioni dei vincitori per la presa di servizio.

Inoltre si sottolinea che l'Amministrazione era a conoscenza sia delle rinunce che delle assegnazioni ad altra classe di concorso da parte dei docenti al momento della pubblicazione dell'atto impugnato come si evince dalla documentazione allegata;

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierno ricorrente di essere tempestivamente inserito in graduatoria tra i candidati vincitori riservisti, lo stesso subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter essere assegnato ad una sede spettante e il relativo contratto a tempo indeterminato.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall'ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori riservisti del concorso e, dunque, la contestuale presa di servizio;
- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla inclusione del ricorrente nella posizione legittimamente spettante

nel novero dei vincitori riservisti del concorso con assegnazione sulla stessa sede del contratto a tempo determinato FTAD.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

*

Ai fini del CU vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

San Marco Ev

In allegato

1. Decreto prot n. 3835 del 20\12\2024 emesso dall'USr Lombardia
2. DECRETO DIPARTIMENTALE_0002575.06-12-2023 2, rideterminazione e aumentato a 433 posti (di cui 129 per i riservisti).
3. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R)_DDG n. 78 del 17 gennaio 2024”.
4. Conferma in ruolo dei docenti con contratto F.A.D.
5. Graduatorie di merito : Prima graduatoria: Pubblicata il 28/11/2024 A012-GRADUATORIA del 28-11-2024
6. Graduatoria rettificata: Pubblicata il 29/11/2024
7. Graduatoria rettificata: Pubblicata il 17/12/2024
8. DECRETO -Novembre_Numero Albo 0001389-2024, Codice di Riferimento Prot. R.U. 66157”
9. "Numero Albo 0001389-2024, Codice di Riferimento Prot. R.U. 66157
10. Numero Albo 0001392-2024, Codice di Riferimento Prot. R.U. 66204”
11. Numero Albo 0001452-2024”
12. . m_pi.AOODRLO.Registro DecretiU.0003849.23-12-2024

Adv. Elvira Genovese

GENOVESE
ELVIRA
04.03.2025
13:44:21
GMT+02:00

